COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 33 del 28/12/2023

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventotto** del mese di **Dicembre** alle ore 21:00, SEDE DISTACCATA DI QUESTO COMUNE IN VIA CHIESA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Signor Sindaco **MATTIA CARRARA** il Consiglio comunale.

Partecipa il Segretario comunale **ANDREA TIRABOSCHI**

Intervengono i Signori:

* MATTIA CARRARA	Presidente	Presente
* FABRIZIO DENTELLA	Vice Presidente	Presente
* ANGELO CARRARA	Consigliere	Presente
* MASSIMO MAJOCCHI	Consigliere	Presente
* MARICA CARRARA	Consigliere	Presente
* ANTONIO PROSPERI	Consigliere	Presente
* ORIETTA GHILARDI	Consigliere	Presente
* ROBERTO DENTELLA	Consigliere	Assente
* ANSELMO STEFANO DENTELLA	Consigliere	Assente
* FRANCESCO DENTELLA	Consigliere	Assente
* INGRID DENTELLA	Consigliere	Assente

PRESENTI: 7 ASSENTI: 4

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024

È confermata l'impostazione degli anni precedenti e si procede alla conferma delle precedenti aliquote.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che *"... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 749 che *"... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616..."*
- al comma 750, che *"... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 751, che *"... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ..."*.;
- al comma 752, che *"... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 753, che *"... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ..."*;
- al comma 754, che *"... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento..."*;
- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, *"... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata*

presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;

VISTO altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale *“... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”*;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130”;*

PRESO ATTO che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che *“... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”.*

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”*;
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale *“...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...”;*

- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche *"... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ..."*;

CONSIDERATI,

- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con Deliberazione del C.C. n. 10/2020;

RICHIAMATA la Delibera C.C. n. 5/2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

RICHIAMATA la Delibera C.G. 79 del 30/11/2023 con la quale sono stati confermati i valori venali in comune e commercio delle aree edificabili per l'anno 2024;

DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 ed il bilancio di previsione 2024-2026 in corso di approvazione tengono conto dell'invarianza delle aliquote IMU per l'anno 2024;

RITENUTO di deliberare e confermare anche per l'anno 2024 le aliquote così come di seguito indicato:

ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (Max 1 pertinenza per ogni categoria C2, C6, C7)	ESENTE
ABITAZIONI PRINCIPALI − CAT. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (Max 1 pertinenza per ogni categoria C2, C6, C7)	5,00 per mille
ABITAZIONI date in COMODATO D'USO GRATUITO ai parenti di primo grado Abbattimento del 50% BASE IMPONIBILE (Legge 208/2015)	10,60 per mille
Immobili categoria **D2 (Alberghi e Pensioni)**	7,60 per mille
Immobili categoria **C1 e C3 (Negozi, laboratori ecc..)**	7,60 per mille
Terreni agricoli	ESENTE (Legge 208/2015)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	AZZERATA poiché comune montano
Altri Fabbricati	10,60 per mille
Aree edificabili (Determinazioni valori in base alla Delibera C.C. n 19 del 07/03/2023 - CONSULTARE L'ALLEGATA TABELLA 1	10,60 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita **(Beni merce)**	ESENTI (art.1 comma 751.160/2019)

DI STABILIRE nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

DATO ATTO della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO il regolamento approvato con delibera C.C. n. 16 del 30/04/2022 sul funzionamento del Consiglio Comunale, in particolare l'art. 5, comma 2, "E', in ogni caso, possibile lo svolgimento delle sedute in modalità mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto. In tal caso la verbalizzazione evidenzierà i componenti dell'organo collegiale in presenza e quelli collegati da remoto".

CONSTATATO che la seduta di Consiglio comunale si è svolta in forma mista (in presenza e da remoto);

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Con voti favorevoli n. 6 (sei) su n. 6 Consiglieri votanti, espressi nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

DI CONFERMARE, per l'anno 2024, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote e le detrazioni ai fini IMU:

ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (Max 1 pertinenza per ogni categoria C2, C6, C7)	ESENTE
ABITAZIONI PRINCIPALI − CAT. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (Max 1 pertinenza per ogni categoria C2, C6, C7)	5,00 per mille
ABITAZIONI date in COMODATO D'USO GRATUITO ai parenti di primo grado Abbattimento del 50% BASE IMPONIBILE (Legge 208/2015)	10,60 per mille
Immobili categoria **D2 (Alberghi e Pensioni)**	7,60 per mille
Immobili categoria **C1 e C3 (Negozi, laboratori ecc..)**	7,60 per mille
Terreni agricoli	ESENTE (Legge 208/2015)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	AZZERATA poiché comune montano
Altri Fabbricati	10,60 per mille
Aree edificabili (Determinazioni valori in base alla Delibera C.C. n 19 del 07/03/2023 - CONSULTARE L'ALLEGATA TABELLA 1	10,60 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita **(Beni merce)**	ESENTI (art.1 comma 751.160/2019)

DI STABILIRE, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

DI PROVVEDERE alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane"* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

ed inoltre, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa la novellata articolazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2024, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Con voti favorevoli n. 6 (sei) su n. 6 Consiglieri votanti, espressi nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 28/12/2023 N. 33

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49
1° comma del T.U. − D.lgs. n. 264/2000
In merito alla deliberazione avente per oggetto:

CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024

SERVIZIO AREA UNICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

Aviatico, 28/12/2023

Il Responsabile
del Servizio AREA UNICA
F.to ANDREA TIRABOSCHI

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Aviatico, 28/12/2023

Il Responsabile
del Servizio AREA UNICA
F.TO ANDREA TIRABOSCHI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MATTIA CARRARA	F.TO DOTT. ANDREA TIRABOSCHI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO SIMONA AVOGADRO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANDREA TIRABOSCHI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☑ è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

☐ è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

☐ è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

☐ è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _____ del _____.

☐ è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _____ del _____, ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs n. 267/2000.

Li _____

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ANDREA TIRABOSCHI